



Roma, 29/07/2021

Prot. n. 321/DIRAMM/LP/mgo-21

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36, secondo comma lett. a) per incarico di assistenza, difesa e rappresentanza legale nel procedimento giudiziale di primo grado, ANCI e Anci Comunicare c/Cedat S.r.l. pendente dinanzi al Tribunale Civile di Roma – CIG Z5E32AACB9
DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO

Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO CHE

- Con atto di citazione del 26/04/2021 la Società “CEDAT 85”S.r.l. (in seguito denominata solo CEDAT), notificato in data 03/05/2021 ai sensi dell’art. 3 bis L. 53/1994, ha citato ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani (di seguito ANCI) e Comunicare – Anci Comunicazione ed eventi S.r.l. (in seguito “Comunicare”) a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Roma all’udienza che il Giudice designando terrà il 13 settembre 2021 ore 9:30 per ivi sentire accogliere, tra le altre richieste, quella di:
 - 1) *“condannare ANCI al pagamento delle maggiori somme (in misura comunque non inferiore a Euro 58.013,59 già accertato come dovuto dal consulente dell’attrice in relazione ad una già individuata posta omessa relativa all’Assemblea ed al collegato evento ANCI EXPO 85) risultanti ancora dovute da ANCI a CEDAT 85 s.r.l. (detratte le somme già versate e come indicate nell’atto stesso) all’esito degli accertamenti come richiesti con il medesimo atto di citazione ed al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice per i motivi tutti riportati nel*



medesimo atto a cui ci si riporta integralmente, nonché condannare entrambe le parti convenute al pagamento delle spese di lite.....

- La CEDAT nel suddetto atto, in sintesi, lamenterebbe il mancato pagamento delle somme dovute da parte di ANCI in adempimento a degli obblighi dalla medesima assunti con un accordo transattivo per notar Genghini del 18.09.2014 nei confronti dell'istante.
- ANCI unitamente a Comunicare in ragione di quanto richiesto dalla CEDAT intende costituirsi in giudizio al fine di difendere le proprie ragioni di giustizia nonché contestare le avverse richieste come formulate dalla parte attrice nelle conclusioni dell'atto di citazione a cui, per complessità si rinvia allegandolo sub 1) alla presente.

CONSIDERATO CHE

- la CEDAT preventivamente alla notifica dell'atto di citazione in parola,
- come riportato nelle premesse del medesimo atto di citazione, aveva già negli anni successivi al sopracitato accordo, formulato sia in via stragiudiziale che giudiziale (vedi ricorso ex art. 700 c.p.c del 26/06/2014 dichiarato inammissibile) una serie di pretese nei confronti di ANCI e dalle quali la stessa ANCI ha dovuto difendersi nominando quale difensore di fiducia l'avv. Maurizio Morganti del Foro di Roma;
- L'avv. Morganti sin dal 2014 ad oggi ha assistito l'ANCI nei rapporti dalla stessa intercorsi, stragiudizialmente e giudizialmente con la CEDAT, e pertanto ha piena conoscenza dei fatti oggetto dell'atto di citazione notificato in data 03/05/2021;
- ANCI per i suddetti motivi, ha inviato all'Avv. Maurizio Morganti, mediante la propria piattaforma telematica di acquisto, una richiesta di preventivo ai fini del conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa di entrambe le convenute ANCI e Comunicare nel giudizio intrapreso da CEDAT dinanzi al Tribunale di Roma.
- L'avv. Maurizio Morganti ha presentato un preventivo con il quale si è impegnato ad assistere legalmente ANCI e Comunicare nel giudizio in parola, per un compenso onnicomprensivo di oneri di legge (c.p.a, spese generali e IVA) pari a € 17.000,00 applicando in tal modo un ribasso di circa il 35% sull'importo indicato dalla Committente quale compenso massimo erogabile, nella richiesta di preventivo.



VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., in particolare:
 - l'articolo 17, comma 1 lettera d), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, il quale ha qualificato l'incarico di rappresentanza e patrocinio giudiziale quale appalto di servizi, ricomprendendolo, tuttavia, nell'ambito degli appalti e concessioni di servizi cosiddetti “esclusi”, non assoggettati alle norme del codice dei contratti pubblici;
 - l'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce, che, comunque, *“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”*.
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- le Linee Guida n. 12 recanti *“Procedure per l'Affidamento dei servizi legali”* approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 secondo cui *“L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre;*



Nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

RITENUTO

- opportuno affidare l'incarico di assistenza giuridico legale e patrocinio legale per la costituzione nel giudizio dinanzi al Tribunale di Roma indicato in premessa, all'Avv. Maurizio Morganti;
- sia congrua la parcella presentata dall'Avv. Maurizio Morganti;
- che sulla base delle dichiarazioni rese dal professionista nonché per quanto verificato dall'ANCI, lo stesso risulta essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi della normativa vigente, come da documentazione in atti;

Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto

DETERMINA

;

- 1) **DI AFFIDARE** all'Avvocato Maurizio Morganti, p. Iva 09383301000, con sede a Fiumicino (RM), in via Silvi Marina n. 14, l'incarico di assistenza giuridico legale e patrocinio legale, relative al contenzioso indicato in premessa;
- 2) **DI DARE ATTO** che il valore complessivo dell'affidamento è stimato in € **17.000,00** (euro diciassettemila/00), comprensivo di oneri accessori (Spese generali, IVA e CPA).

Il Responsabile Unico del Procedimento

Lara Panfili